

DCO 44/11

**MERCATO DEL GAS NATURALE
COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL SERVIZIO DI
DEFAULT**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

1 dicembre 2011

Premessa

Nell'ambito degli interventi di riforma del mercato del gas naturale che riguardano sia il mercato all'ingrosso, sia il mercato retail, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha recentemente adottato le deliberazioni ARG/gas 71/11 e 99/11 finalizzata ad un completamento dei servizi di tutela e dei servizi di ultima istanza necessario per una ordinata gestione di tutti i segmenti della filiera del settore del gas naturale. Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di completamento della disciplina relativa al servizio di default introdotto con la deliberazione ARG/gas 99/11 e definisce la disciplina dei servizi di ultima istanza con riferimento ai punti di riconsegna della rete di trasporto.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **13 gennaio 2012**. Per le osservazioni alla Parte III si chiede di anticipare le osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **13 dicembre 2011**, al fine di permettere l'adozione di specifici provvedimenti da parte dell'Autorità entro il 31 dicembre 2011. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Mercati Retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.290/284

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1	INTRODUZIONE	5
1.1	Premessa	5
2	OBIETTIVI ED AREE DI INTERVENTO	6
2.1	Obiettivi	6
2.2	Aree di intervento	6
PARTE I: ORGANIZZAZIONE DEL SdD		8
3	ASPETTI GENERALI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL SDD	8
3.1	Effetti della risoluzione del contratto di vendita e cessazione amministrativa	8
3.2	Prelievi in assenza di un contratto di vendita e introduzione del SdD	8
3.3	Attivazione del SdD	11
4	APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SDD	13
4.1	Determinazione dei quantitativi di gas naturale prelevato dai punti di riconsegna per i quali è attivo il SdD (potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD)	13
4.2	Strumenti a disposizione dell'impresa di distribuzione per il bilanciamento del potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD	14
5	ATTRIBUZIONE DEL COSTO DEL SDD AL CLIENTE FINALE CHE NE USUFRUISCE: FATTURAZIONE DEL SDD	15
5.1	Criteri di attribuzione del costo del SdD al cliente finale che ne usufruisce	15
5.2	Modalità di fatturazione del SdD al cliente finale	16
6	ASPETTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE OPERATIVA DEL SDD	16
6.1	Responsabilità e gestione del SdD	16
PARTE II: MECCANISMI DI COPERTURA DEI COSTI E REMUNERAZIONE DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE		19
7	ASPETTI GENERALI	19
7.1	Modalità di riconoscimento dei costi sostenuti e remunerazione del servizio svolto	19
8	QUANTIFICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE SDD	20
8.1	Quantificazione dei costi relativi all'approvvigionamento delle risorse per il SdD	20
8.2	Quantificazione dei costi relativi alla fatturazione del SdD	20
9	CONSIDERAZIONI RELATIVE AL RISCHIO CREDITO	22
9.1	Principi generali	22
9.2	Meccanismo di anticipo relativo ai crediti non riscossi	23
9.3	Riconoscimento dei costi relativi alla morosità dei clienti finali	25
9.4	Perequazione morosità	26

10	COMPLETAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DEI CLIENTI FINALI TITOLARI DI PUNTI DI RICONSEGNA AI QUALI SI APPLICA IL SDD	27
10.1	Quantificazione della componente C_{def}	27
11	MECCANISMO DI COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI	27
11.1	Perequazione dei costi e dei ricavi	27
	PARTE III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE	30
12	INDIVIDUAZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO TRANSITORIO	30
12.1	Necessità segnalate dagli operatori	30
12.2	Soluzioni transitorie alternative	31
	PARTE IV: COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO PER INADEMPIENZA DELL'UTENTE E NEI CASI IN CUI NON RISULTI CONFERITA CAPACITA' DI TRASPORTO	33
13	CRITICITÀ RELATIVE ALLA REGOLAZIONE VIGENTE	33
13.1	Considerazioni generali	33
14	CAUSE ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO: REGOLAZIONE VIGENTE	34
14.1	Cause e modalità di risoluzione anticipata del contratto di trasporto	34
15	CASI IN CUI NON RISULTI CONFERITA CAPACITÀ DI TRASPORTO	35
15.1	Attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza	35
16	PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO NELLA TITOLARITÀ DI CLIENTI FINALI	35
16.1	Servizio di fornitura di ultima istanza	35
16.2	Orientamenti per il completamento della disciplina: punti di riconsegna della rete di trasporto non aventi diritto al servizio di fornitura di ultima istanza	35
17	PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO INTERCONNESSI CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	36
17.1	Risoluzione del contratto di distribuzione	36

1 Introduzione

1.1 Premessa

- 1.1.1 Con la deliberazione ARG/gas 99/11 l'Autorità ha introdotto delle disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale con particolare riferimento alle modalità di acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi, alla disciplina della morosità e al completamento dell'assetto previsto in materia di servizi di ultima istanza.
- 1.1.2 In relazione a quest'ultimo punto, in attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante¹ *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”* (di seguito: decreto legislativo n. 93/11) l'Autorità ha introdotto il servizio di *default* (di seguito: SdD).
- 1.1.3 La deliberazione ARG/gas 99/11 ha delineato in modo puntuale gli aspetti relativi all'erogazione del SdD da parte dell'impresa di distribuzione, descrivendo le modalità con le quali la medesima impresa può approvvigionarsi delle risorse funzionali a garantire il bilanciamento fisico e commerciale della rete con riferimento ai punti di riconsegna per i quali viene attivato il SdD, unitamente alle procedure di attribuzione del costo del servizio stesso ai clienti finali interessati. La medesima deliberazione (comma 9.2) ha rinviato a successivo provvedimento:
- la definizione del meccanismo a copertura degli oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD;
 - la valorizzazione del corrispettivo C_{def} , a copertura dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'approvvigionamento delle risorse del SdD (comma 1.1 del TIVG).
- 1.1.4 Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, oltre al presente documento e propedeutico ad esso, l'Autorità ha anche istituito un apposito Gruppo di Lavoro sul completamento della disciplina del SdD (di seguito: Gruppo di Lavoro), con la partecipazione delle associazioni rappresentative sia delle imprese di distribuzione, sia dei venditori, finalizzato alla definizione degli aspetti di completamento della disciplina relativa al SdD, riunitosi in un primo incontro in data 10 ottobre 2011.

¹ L'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 93/11 stabilisce che *“qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione di trovi senza fornitore di gas naturale e non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUF”*, l'impresa di distribuzione territorialmente competente *“garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità”*; la stessa disposizione prevede che all'impresa di distribuzione sia garantita una adeguata remunerazione dell'attività svolta nonché la copertura dei costi sostenuti.

- 1.1.5 Nell'ambito del Gruppo di Lavoro, così come attraverso specifiche segnalazioni, sono emerse alcune esigenze di chiarimento e puntualizzazione su aspetti operativi e di dettaglio relativi al nuovo servizio introdotto. Il presente documento è anche l'occasione per delineare in modo più compiuto tali aspetti, con particolare riferimento alle diverse possibilità che la disciplina introdotta mette a disposizione dell'impresa di distribuzione in relazione alle modalità di svolgimento del servizio.

2 Obiettivi ed aree di intervento

2.1 Obiettivi

- 2.1.1 Obiettivo del presente documento è quello di illustrare gli orientamenti dell'Autorità in materia di completamento della disciplina relativa al SdD, per gli aspetti di cui al punto 1.1.3, unitamente alla precisazione degli aspetti di dettaglio già citati.
- 2.1.2 Oltre a ciò l'Autorità intende formulare alcuni orientamenti su possibili interventi volti a garantire l'applicazione dei servizi di ultima istanza anche per i clienti finali titolari di punti di riconsegna della rete di trasporto, nonché definire in dettaglio gli effetti di un'eventuale risoluzione del contratto di trasporto anche in relazione ai punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi a impianti di distribuzione. Ciò al fine di pervenire ad una disciplina completa della materia.

2.2 Aree di intervento

- 2.2.1 Il presente documento è strutturato in quattro parti, ciascuna delle quali si propone di affrontare in modo organico gli aspetti di completamento della disciplina del SdD.
- 2.2.2 In particolare, nella Parte I del presente documento verranno descritti gli elementi strutturali dell'organizzazione del SdD ed esplicitate alcune implicazioni della relativa disciplina, anche al fine di fornire i chiarimenti di cui al punto 1.1.5.
- 2.2.3 Nella Parte II del presente documento verranno presentati gli orientamenti dell'Autorità in materia di meccanismi di copertura dei costi e di remunerazione dell'impresa di distribuzione.
- 2.2.4 Nella Parte III del presente documento sono invece illustrate le possibili disposizioni transitorie finalizzate a risolvere le criticità legate alla prevista entrata in vigore del SdD a partire dall'1 gennaio 2012.
- 2.2.5 Infine, la Parte IV del presente documento, delinea gli orientamenti in tema di completamento della disciplina relativa ai servizi di ultima istanza nei casi di risoluzione del contratto di trasporto per inadempienza

dell'utente del servizio di bilanciamento/trasporto e nei casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto.

PARTE I: ORGANIZZAZIONE DEL SDD

3 Aspetti generali relativi all'erogazione del SdD

3.1 Effetti della risoluzione del contratto di vendita e cessazione amministrativa

3.1.1 Con le disposizioni introdotte dalla deliberazione ARG/gas 99/11 l'Autorità ha disciplinato in modo organico l'istituto della cessazione amministrativa, in forza della quale l'utente del servizio di distribuzione² è in grado di estinguere, in conseguenza della risoluzione del contratto di vendita per la cui esecuzione l'utente aveva ottenuto l'accesso ad un punto di riconsegna, il proprio diritto, e la connessa responsabilità, a prelevare gas presso il predetto punto di riconsegna.

3.1.2 Ai fini della regolazione della cessazione amministrativa sono state tenute in considerazione le diverse cause che potrebbero determinare lo scioglimento del contratto di vendita sottostante, prevedendo discipline differenziate nei casi in cui il contratto di vendita sia sciolto:

- a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio di fornitore, ovvero per iniziativa del venditore e per cause diverse dall'inadempimento del cliente finale;
- per risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale, ovvero per l'esercizio di clausola risolutiva espressa connessa a situazioni di morosità del cliente.

Nei casi sopra elencati, qualora la cessazione amministrativa venga eseguita a fornitura attiva, si possono realizzare prelievi da parte dei clienti finali in assenza di un contratto di vendita.

3.1.3 A tali casi si devono aggiungere le fattispecie relative alla risoluzione del contratto di distribuzione da parte dell'impresa di distribuzione, per inadempimenti dell'utente del servizio di distribuzione³.

3.2 Prelievi in assenza di un contratto di vendita e introduzione del SdD

3.2.1 In seguito alla cessazione amministrativa, il cliente finale, rimasto privo di un venditore dovrebbe concludere un nuovo contratto di vendita con altro venditore che chieda lo *switching* sul relativo punto di riconsegna. In difetto, ossia in mancanza di un venditore che garantisca l'approvvigionamento del gas da consegnare al cliente, il punto di quest'ultimo dovrebbe essere disalimentato.

3.2.2 Rispetto a tale situazione, come noto, il legislatore è intervenuto al fine di garantire l'esigenza di una continuità della fornitura almeno per alcune

² L'utente del servizio di distribuzione è il soggetto che ha richiesto l'accesso alla rete di distribuzione e, tipicamente, coincide con il venditore con cui il cliente finale ha il rapporto contrattuale.

³ Per una descrizione completa della cessazione amministrativa si rimanda alla deliberazione n. 138/04 e al TIMG.

tipologie di clienti finali (ritenute meritevoli di tutela),⁴ istituendo, ai sensi dell'articolo 1, commi 46 e 47 della legge n. 239/04, il c.d. servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI). Tale servizio, la cui disciplina è stata modificata e perfezionata nel corso degli anni, consente di individuare un venditore che assume l'obbligo di garantire, senza soluzione di continuità, la fornitura di gas presso i punti di riconsegna per i quali viene attivato (mediante la conclusione di fatto di un nuovo contratto di vendita con il cliente finale e la contestuale attribuzione al FUI del diritto a prelevare gas presso il relativo punto di riconsegna – *switching*).

3.2.3 In dettaglio, il servizio FUI viene attivato nei seguenti casi:

- a) con riferimento alle vicende relative al singolo punto di riconsegna, qualora il cliente finale titolare del punto stesso si trovi senza un contratto di vendita valido per cause indipendenti dalla sua volontà⁵;
- b) nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04; si tratta in tale caso di un'attivazione del servizio "massiva", riferita a tutti i punti di riconsegna che ne hanno diritto, nella titolarità dell'utente del servizio di distribuzione il cui contratto viene risolto.

3.2.4 Come anticipato, il servizio di fornitura di ultima istanza opera solo in un limitato numero di casi. I casi in cui non sussistano i requisiti per l'attivazione del servizio sono schematizzabili in modo esaustivo nei seguenti casi:

- a1) il punto di riconsegna non rientra tra quelli che hanno potenzialmente diritto al servizio di fornitura di ultima istanza;
- a2) indipendentemente dalla tipologia del punto di riconsegna, la causa della risoluzione contrattuale non ne consente l'attivazione (la cessazione amministrativa è stata richiesta con riferimento a motivi legati alla morosità⁶).

3.2.5 In tutti i predetti casi (in cui non opera il FUI) – il punto di riconsegna del cliente finale dovrebbe essere disalimentato, in quanto, altrimenti, il consumo di gas da parte del cliente finale determinerebbe dei prelievi di gas dal sistema che (in assenza di corrispondenti immissioni)

⁴ Si veda, a tal proposito, l'articolo 30.1, lettera a) del TIVG.

⁵ La nuova disciplina del servizio FUI individua tale fattispecie, con riferimento alla conseguente necessità di bilanciamento della rete di distribuzione, nella formulazione da parte dell'utente del servizio di distribuzione della richiesta di *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*. La richiesta di tale prestazione può essere effettuata solo nei casi in cui le motivazioni di risoluzione del contratto di vendita con il cliente finale siano diverse da quelle relative ad inadempimento da parte del cliente finale medesimo.

⁶ La regolazione introdotta con il TIMG individua tali fattispecie nella *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* e nella *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un pdr non disalimentabile*.

determinerebbero una situazione di sbilanciamento, tale da mettere in pericolo la stessa sicurezza del sistema, potendo pregiudicarne gravemente il corretto funzionamento. Tuttavia, non sempre è materialmente possibile realizzare la predetta disalimentazione, almeno contestualmente al termine da cui decorrono gli effetti della cessazione amministrativa.

3.2.6 In tali ultimi circostanze, pertanto, l'esigenza che emerge non è quella di garantire la continuità della fornitura al cliente finale (che, non rientrando nei casi previsti dalla legge, non ne ha diritto), quanto piuttosto quella di garantire la sicurezza del sistema, mediante il bilanciamento dei prelievi che di fatto si verificano presso il relativo punto di prelievo. Il SdD introdotto con la deliberazione ARG/gas 99/11 è pertanto un servizio volto a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione, rientrando di conseguenza nell'ambito del dispacciamento di tale rete, e ha a oggetto i casi di cui al precedente punto 3.2.4., così come schematizzati nella successiva tabella 1.

Cause di risoluzione contrattuale	PDR aventi diritto al FUI	PDR non aventi diritto al FUI
<ul style="list-style-type: none"> - Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità - Risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04 		
<ul style="list-style-type: none"> - Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna - Cessazione amministrativa per morosità relativa a un pdr non disalimentabile 		

FUI
 SdD

-Tabella 1: attivazione dei servizi di ultima istanza -

3.2.7 Per tutti casi di attivazione del SdD che rientrano nella prima riga della Tabella 1, le "cause" di risoluzione contrattuali sono le medesime che giustificano l'attivazione del servizio FUI, ma i clienti finali interessati non sono tra quelli contemplati dalla legislazione nazionale. Dal momento che l'attivazione del servizio avviene per motivazioni indipendenti dalla volontà del cliente è stata prevista una durata temporanea di sei mesi del SdD, che costituisce un tempo ritenuto congruo al fine di consentire al cliente finale di trovarsi un nuovo venditore. La transitorietà del servizio è necessaria in quanto – come detto sopra – non si tratta di una vendita a garanzia della continuità della fornitura, ma di un intervento a tutela della sicura gestione del sistema rispetto a sbilanciamenti determinati da un comportamento del cliente finale. Decorso tale periodo l'impresa di distribuzione deve attivarsi per la sospensione della fornitura. Le condizioni economiche applicate al cliente finale, in questo caso, sono quelle previste per il servizio di tutela, con l'aggiunta della componente C_{def} , descritta ai paragrafi successivi.

- 3.2.8 Con riferimento, invece, alla necessità di garantire il bilanciamento della rete di distribuzione a seguito di cessazione amministrativa per motivi legati alla morosità del cliente finale, la regolazione introdotta con il TIMG⁷ prevede che la richiesta di cessazione amministrativa possa essere formulata dall'utente del servizio di distribuzione solo a valle di una manifesta impossibilità di sospendere la fornitura del cliente finale.
- 3.2.9 Per quanto attiene ai punti di riconsegna disalimentabili, infatti, la presentazione della richiesta di *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'articolo 13 del TIMG è subordinata all'espletamento da parte dell'utente del servizio di distribuzione di ogni tentativo finalizzato alla sospensione della fornitura. Conseguentemente si può ritenere che tale fattispecie sia marginale.
- 3.2.10 Per quanto concerne, invece, ai punti di riconsegna non disalimentabili, l'impossibilità di sospendere la fornitura è connotata alla tipologia di prelievo stesso.
- 3.2.11 La regolazione introdotta con la deliberazione ARG/gas 99/11 prevede infine che il SdD non sia solo complementare al servizio FUI, ma anche sostitutivo del medesimo qualora, pur sussistendo i requisiti per usufruire del servizio di fornitura di ultima istanza, ne sia impossibile l'attivazione, ossia nei seguenti casi:
- b1) non sia stato individuato un FUI⁸;
 - b2) pur essendo stati individuati uno o più FUI, il servizio non può essere attivato perché i quantitativi disponibili per tale servizio sono già stati erogati;⁹
 - b3) in qualsiasi altro caso di problemi tecnici o procedurali.

In questi casi le condizioni economiche applicate al cliente finale sono le medesime previste per il servizio FUI.

3.3 Attivazione del SdD

Casi di risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità del cliente finale

- 3.3.1 L'articolo 33 del TIVG prevede che il SdD venga attivato¹⁰ dall'impresa di distribuzione senza soluzione di continuità, con decorrenza dalla data in

⁷ Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11.

⁸ I fornitori di ultima istanza vengono individuati attraverso procedure concorsuali a partecipazione volontaria. Tale meccanismo non consente la certezza di individuazione.

⁹ Le procedure concorsuali per l'individuazione dei soggetti responsabili del servizio di fornitura di ultima istanza prevedono la possibilità che i soggetti interessati richiedano la partecipazione con vincoli quantitativi sul gas erogato nell'ambito del servizio.

¹⁰ L'attivazione del SdD avviene, come precedentemente descritto, anche nei casi in cui non si attivi il FUI.

cui si producono gli effetti della *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità* o dalla risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04.

3.3.2 L'obbligo per l'impresa di distribuzione di garantire il bilanciamento della rete per tali punti di riconsegna ha natura temporale limitata ad un massimo di sei mesi, decorsi i quali, non essendo intercorso alcuno degli eventi che determinano la cessazione del servizio medesimo¹¹, l'impresa di distribuzione deve attivarsi al fine di sospendere la fornitura di tali punti.

3.3.3 Il medesimo articolo 33 del TIVG prevede inoltre che il cliente finale titolare del punto di riconsegna per il quale l'impresa di distribuzione garantisce il bilanciamento della rete attraverso l'erogazione del SdD, venga opportunamente informato circa l'attivazione del servizio. Tale informativa, da inviare entro 15 giorni dalla data di decorrenza del servizio, deve contenere in dettaglio le seguenti informazioni:

- a) che il cliente sta prelevando gas in assenza di un venditore;
- b) che la continuità dei prelievi è garantita nell'ambito del SdD, specificando la data da cui il servizio decorre e le ragioni dell'attivazione;
- c) che il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, dettagliando le condizioni medesime;
- d) che il servizio ha natura temporanea, non superiore a 6 (sei) mesi, entro i quali il cliente deve concludere un contratto di fornitura con un venditore;
- e) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura entro i termini di cui alla precedente lettera d), l'impresa di distribuzione si attiverà al fine di sospendere la fornitura;
- f) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Casi di risoluzione contrattuale per motivi legati alla morosità del cliente finale

3.3.4 Con riferimento ai casi di cui al presente paragrafo, il Titolo II, Sezione 3 del TIMG contiene alcune disposizioni particolari ed aggiuntive che differenziano le modalità di attivazione ed erogazione del SdD.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 35 del TIVG le motivazioni che possono determinare la cessazione del SdD sono:

- sottoscrizione di un contratto di vendita da parte del cliente finale e conseguente richiesta di accesso di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04, funzionale all'esecuzione fisica del nuovo contratto;
- richiesta di disattivazione della fornitura da parte del cliente finale.

- 3.3.5 In particolare la data di decorrenza del servizio coincide con la data in cui si producono gli effetti della relativa cessazione amministrativa, in modo tale che il soggetto responsabile di garantire il bilanciamento dei prelievi dei punti di riconsegna sia individuato senza soluzione di continuità. L'informativa di attivazione del servizio deve essere inviata al cliente finale entro i successivi 5 giorni.
- 3.3.6 Nel caso di punti di riconsegna disalimentabili, per i quali l'attivazione del SdD avviene a seguito di *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* l'informativa deve contenere, in particolare, i seguenti elementi aggiuntivi:
- a) che il cliente risulta inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore, il quale ha chiesto la cessazione amministrativa;
 - b) che l'impresa di distribuzione è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie al fine di disalimentare il punto di riconsegna, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria.
- 3.3.7 Qualora l'impresa di distribuzione non riesca ad eseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna servito nell'ambito del SdD, decorsi 6 mesi dalla data di decorrenza dovrà versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un ammontare equivalente ai ricavi conseguibili dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione¹².
- 3.3.8 Nel caso di punti di riconsegna non disalimentabili, le modalità di attivazione del SdD sono del tutto analoghe. Avendo tali punti, di diritto, la caratteristica di non-disalimentabilità l'impresa di distribuzione non potrà attuare le procedure finalizzate alla sospensione della fornitura.

4 Approvvigionamento delle risorse per il SdD

4.1 Determinazione dei quantitativi di gas naturale prelevato dai punti di riconsegna per i quali è attivo il SdD (potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD)

- 4.1.1 Funzionale al bilanciamento della rete di distribuzione, in relazione ai punti di riconsegna per i quali viene attivato il SdD, è la corretta determinazione dei relativi prelievi (di seguito: potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD). L'articolo 36 del TIVG prevede che tali quantitativi

¹² Ai sensi del comma 17.7 del TIMG, l'Autorità, su istanza motivata dall'impresa di distribuzione, in casi del tutto eccezionali e di comprovata manifesta impossibilità di realizzare la disalimentazione entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del SdD, può esentare l'impresa di distribuzione dal versamento di quanto indicato.

vengano determinati utilizzando le modalità stabilite dall'articolo 19 della deliberazione n. 138/04.¹³

4.1.2 Il potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD, così determinato, deve essere comunicato al responsabile del bilanciamento con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di comunicazione dei dati funzionali all'allocazione di cui all'articolo 19 della deliberazione n. 138/04. Si evidenzia che il potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD deve comunque essere distinto dagli altri quantitativi funzionali all'allocazione comunicati ai sensi del comma 19.2 della medesima deliberazione e, conseguentemente, nell'ambito degli strumenti informatici ad oggi utilizzati per tali comunicazioni l'impresa di distribuzione dovrà poter effettuare la corretta attribuzione¹⁴.

4.2 Strumenti a disposizione dell'impresa di distribuzione per il bilanciamento del potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD

4.2.1 Una volta determinato il potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD, per il quale l'impresa di distribuzione è responsabile, le modalità previste per il bilanciamento di tali quantitativi sono quelle disponibili ad ogni utente del bilanciamento, come descritto dall'articolo 36 del TIVG:

- a) il mercato del bilanciamento;
- b) la conclusione di contratti (bilaterali) di acquisto di gas naturale con uno o più esercenti la vendita all'ingrosso.

4.2.2 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione scelga di optare per la modalità di cui alla precedente lettera a), il comma 36.4 del TIVG introduce una specifica regolazione semplificata che consente all'impresa di distribuzione di diventare di diritto utente del bilanciamento del sistema nazionale del gas (in altre parole, esso diviene di diritto controparte di un contratto di trasporto con l'impresa maggiore di trasporto); in particolare:

- a) i corrispettivi per il servizio di trasporto relativi alla componente di capacità si applicano con il criterio *pro quota* mese sulla capacità effettivamente utilizzata;
- b) non si applicano le disposizioni in materia di:
 - i. corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02;
 - ii. garanzia finanziaria di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 137/02;
 - iii. sistema di garanzia di cui all'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 45/11.

¹³ Si evidenzia come le attività che l'impresa di distribuzione deve eseguire siano del tutto analoghe a quelle che dovrebbe eseguire nel caso in cui il punto di riconsegna fosse nella titolarità di un utente del servizio di distribuzione.

¹⁴ Tale modifica consiste nel rendere disponibile un "utente fittizio" del servizio di distribuzione corrispondente al SdD.

- 4.2.3 Si evidenzia come in questo caso, di fatto, all'impresa di distribuzione non sia richiesta alcuna attività aggiuntiva. All'impresa di distribuzione verranno semplicemente attribuiti gli oneri relativi al disequilibrio, determinati sulla base dei prezzi di sbilanciamento che si formeranno come esito del mercato di bilanciamento.
- 4.2.4 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione scelga di optare per la modalità di cui alla precedente lettera b), l'impresa medesima dovrà costruire le necessarie relazioni commerciali relative alla c.d. "mappatura contrattuale" che consentano, ai fini dell'allocazione del gas ai punti di riconsegna del sistema di trasporto, di attribuire i quantitativi relativi al potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD, determinato in conformità a quanto descritto al paragrafo 4.1, agli utenti del servizio di bilanciamento facenti capo agli accordi contrattuali definiti.

5 Attribuzione del costo del SdD al cliente finale che ne usufruisce: fatturazione del SdD

5.1 Criteri di attribuzione del costo del SdD al cliente finale che ne usufruisce

- 5.1.1 La disciplina di cui all'articolo 34 del TIVG definisce gli oneri che devono essere direttamente attribuiti ai clienti finali titolari di punti di riconsegna serviti nell'ambito del SdD. Le modalità con cui, invece, debbano essere riconosciuti i costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione del servizio sono oggetto degli orientamenti illustrati nella Parte II del presente documento.
- 5.1.2 Come già accennato nei paragrafi precedenti le condizioni economiche definite per i clienti finali titolari di punti di riconsegna gestiti nell'ambito del SdD sono differenziate¹⁵ con l'obiettivo di rendere neutrale per il cliente finale l'attivazione del SdD come servizio sostitutivo al FUI. Si evidenzia come, in tal caso, il cliente finale sia comunque incentivato alla ricerca di un venditore dal carattere di temporaneità del SdD.
- 5.1.3 Si noti come tale differenziazione non comporti particolari difficoltà all'impresa di distribuzione che, in relazione alle motivazioni per le quali il SdD viene attivato è in grado di determinare quali siano le condizioni da applicare, secondo il seguente schema:
- condizioni economiche previste per il servizio FUI, ai sensi del comma 34.1, lettera b) del TIVG: da applicarsi in tutti i casi in cui il SdD viene attivato in sostituzione di tale servizio;
 - condizioni economiche previste per il servizio di tutela + C_{def} , ai sensi del comma 34.1, lettera a) del TIVG: da applicarsi in tutti gli altri casi.

¹⁵ Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 34.1 del TIVG.

5.2 Modalità di fatturazione del SdD al cliente finale

5.2.1 Per quanto concerne le modalità con le quali il SdD debba essere fatturato al cliente finale, l'articolo 34 del TIVG prevede una disciplina estremamente semplificata:

- la frequenza di fatturazione del SdD è flessibile e definita su indicazione dell'impresa di distribuzione;
- le fatture recapitate ai clienti finali devono avere un contenuto obbligatorio minimale, costituito da:
 - a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
 - b) periodo di tempo oggetto della fatturazione;
 - c) consumo e corrispettivi unitari applicati.

5.2.2 L'impresa di distribuzione può richiedere al cliente finale il rilascio di un deposito cauzionale nei termini di quanto previsto per il servizio di tutela.¹⁶

5.2.3 Infine, con riferimento ai punti di riconsegna per i quali il SdD non sia stato attivato a seguito di cessazione amministrativa per motivi legati alla morosità¹⁷, il mancato pagamento di una sola fattura, ovvero il mancato versamento del deposito cauzionale di cui al comma precedente, possono costituire motivazioni sufficienti per la sospensione della fornitura, in deroga alle previsioni del TIMG.

6 **Aspetti relativi all'affidamento a terzi della gestione operativa del SdD**

6.1 Responsabilità e gestione del SdD

6.1.1 Ai sensi dell'16, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 l'impresa di distribuzione è tenuta ad assicurare il dispacciamento sulla propria rete (ciò che avviene ovviamente sulla base della regolazione dell'Autorità – articolo 24, comma 5).¹⁸ In coerenza con tale principio generale, l'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n. 93/11 attribuisce all'impresa medesima la responsabilità di garantire il bilanciamento della rete di distribuzione nei casi in cui un cliente finale si trovi senza un venditore e non sia possibile il ricorso al servizio FUI. Il SdD, quale declinazione delle modalità operative con cui il soggetto così individuato deve assicurare il bilanciamento fisico e commerciale della rete, in tali casi, consente di articolare in modo dettagliato le attività funzionali a tale compito.

¹⁶ Cfr. comma 5.2 del TIVG.

¹⁷ In tali casi, infatti, la cessazione amministrativa avviene proprio a causa di impossibilità di sospensione della fornitura.

¹⁸ Come altre volte chiarito, i principali adempimenti che rientrano in tale ambito di responsabilità dell'impresa, previsti dalla regolazione dell'Autorità (adottata sino al decreto legislativo n. 93/11) riguardavano principalmente la gestione dei flussi informativi funzionali all'allocazione del gas e più in generale all'esercizio del bilanciamento dell'intero sistema nazionale da parte dell'impresa maggiore di trasporto (cfr. ad esempio deliberazione ARG/gas 45/11).

- 6.1.2 L'attribuzione della responsabilità del SdD all'impresa di distribuzione non preclude la possibilità che l'impresa medesima, qualora lo ritenga opportuno e/o conveniente, possa valutare di affidare la gestione operativa di tali attività (o di alcune parti di esse) ad un soggetto terzo.
- 6.1.3 Con riferimento, ad esempio, alle attività funzionali all'approvvigionamento delle risorse funzionali al SdD, la regolazione descritta al capitolo 4 del presente documento, prevede già che l'impresa possa liberamente optare per una forma di copertura del potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD che richiede la contrattualizzazione con soggetti terzi.
- 6.1.4 Per quanto attiene alle attività connesse alla fatturazione del SdD al cliente finale, in ragione della natura di tali attività, l'impresa di distribuzione può valutare la convenienza di strutturarsi per svolgerle direttamente, piuttosto che affidare a terzi la gestione del rapporto con il cliente finale (fatturazione, gestione degli incassi, aspetti fiscali ecc.). Con riferimento a queste attività alcuni operatori hanno già segnalato possibili onerosità circa la gestione degli aspetti fiscali (accise, imposte, agevolazioni ecc.), proponendo soluzioni di affidamento a soggetti che già normalmente operano in tali ambiti.
- 6.1.5 In linea generale, quindi, sia l'attività di approvvigionamento, sia quella di gestione del rapporto con il cliente finale possono essere affidate in via diretta dall'impresa di distribuzione ad uno o più soggetti terzi, siano essi società di servizi, siano essi venditori, che le imprese di distribuzione possono individuare con le modalità ad oggi previste dai titoli concessori per l'affidamento a terzi. In tal senso, quindi, risulta ammissibile ogni forma di esternalizzazione: dalla più semplice, che preveda la sola assistenza all'impresa di distribuzione per alcune attività particolari, alla più complessa, che preveda, ad esempio, l'affidamento *in toto* della gestione operativa del SdD ad un soggetto terzo, ivi compreso il rapporto con il cliente finale, a forme più articolate per le quali il soggetto terzo individuato non si interfaccia con il cliente finale ma fornisca all'impresa di distribuzione un servizio completo che la medesima impresa di distribuzione può fatturare al cliente finale.
- 6.1.6 In ogni caso, a prescindere dalle concrete modalità organizzative che l'impresa di distribuzione ritenga opportuno adottare per l'erogazione del SdD:
- la responsabilità dell'erogazione del servizio rimane in capo all'impresa di distribuzione;
 - l'erogazione del servizio, con particolare riferimento agli aspetti che impattano il cliente finale (contenuto minimo dei documenti di fatturazione, informative ecc.), deve avvenire nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità.

- 6.1.7 Con riferimento al tema di affidamento a terzi della gestione operativa delle attività funzionali all'erogazione del SdD, l'Autorità ritiene che sia possibile anche il ricorso a forme associative volontarie tra diverse imprese di distribuzione al fine di individuare un unico soggetto disponibile allo svolgimento di tali attività per le diverse imprese associate.
- 6.1.8 La Figura 1 sintetizza le possibili forme organizzative con cui l'impresa di distribuzione può erogare il SdD.



-Figura 1: modalità di erogazione del SdD -

- 6.1.9 L'Autorità non ravvede criticità nei casi in cui le attività funzionali all'erogazione del SdD siano affidate anche ad una società di servizi o ad una società di vendita facente parte del medesimo gruppo societario dell'impresa di distribuzione. In tal caso, comunque, il servizio deve essere gestito nel rispetto del principio per cui le informazioni e i dati scambiati devono essere esclusivamente funzionali all'erogazione del SdD. L'Autorità, inoltre, intende valutare la possibilità di introdurre un comparto specifico all'interno della disciplina nella separazione contabile prevista dalla deliberazione n. 11/07, al fine di tenere separata evidenza delle attività svolte dalla società di distribuzione nell'ambito del SdD.

PARTE II: MECCANISMI DI COPERTURA DEI COSTI E REMUNERAZIONE DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE

7 Aspetti generali

7.1 Modalità di riconoscimento dei costi sostenuti e remunerazione del servizio svolto

- 7.1.1 Come anticipato nella parte introduttiva del presente documento, l'articolo 7, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 93/11 stabilisce che all'impresa di distribuzione sia garantita un'adeguata remunerazione dell'attività svolta in relazione al SdD, nonché la copertura dei costi sostenuti. Sulla base di tale disposizione la deliberazione ARG/gas 99/11 ha delineato le caratteristiche del SdD, ribadendo il principio della piena copertura dei costi sostenuti e della remunerazione dell'impresa di distribuzione, rinviando a successivo provvedimento la definizione degli aspetti operativi e di dettaglio ad esse funzionali. Le proposte contenute nella presente Parte II sono finalizzate alla definizione di tali aspetti.
- 7.1.2 Con riferimento al riconoscimento dei costi sostenuti e al tema della remunerazione dell'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD, l'Autorità intende applicare le medesime modalità ad oggi utilizzate nell'ambito della definizione tariffaria per i servizi di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, come meglio dettagliato ai paragrafi successivi.
- 7.1.3 È obiettivo dell'Autorità, comunque, introdurre ulteriori meccanismi finalizzati a garantire una tempestiva copertura dei costi connessi, in particolare, all'attività di approvvigionamento delle risorse funzionali al bilanciamento, attraverso l'introduzione di un meccanismo perequativo su base trimestrale, come descritto in dettaglio al successivo capitolo 11.
- 7.1.4 In aggiunta a ciò l'Autorità ritiene di particolare rilevanza l'introduzione di una specifica regolazione finalizzata alla copertura del rischio creditizio sostenuto dall'impresa di distribuzione, attraverso:
- a) un meccanismo di anticipo degli eventuali crediti non riscossi a causa di inadempienza del cliente finale non disalimentabile, descritto al successivo paragrafo 9.2;
 - b) il riconoscimento, nell'ambito della remunerazione riconosciuta alle imprese di distribuzione, di una componente specifica legata alla morosità, come descritto al successivo paragrafo 9.3;
 - c) un ulteriore meccanismo perequativo al quale le imprese di distribuzione devono partecipare, descritto al successivo paragrafo 9.4.

8 Quantificazione dei costi relativi all'erogazione SdD

8.1 Quantificazione dei costi relativi all'approvvigionamento delle risorse per il SdD

- 8.1.1 Come descritto al capitolo 4 in tema di modalità di approvvigionamento delle risorse per il SdD, l'impresa di distribuzione può scegliere tra diverse forme di approvvigionamento, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 36 del TIVG.
- 8.1.2 Al fine di semplificare le modalità di riconoscimento dei costi relativi a tale attività, l'Autorità ritiene opportuno che, almeno per un periodo iniziale, la quantificazione di tali costi avvenga sulla base della metodologia di cui al punto 4.2.1a), ossia sulla base del ricorso al mercato di bilanciamento. In tal modo, indipendentemente dalla modalità di approvvigionamento effettivamente utilizzata dall'impresa di distribuzione, gli oneri riconducibili a tale attività saranno quantificati applicando al potenziale disequilibrio nell'ambito del SdD i prezzi di sbilanciamento che si formeranno come esito del mercato di bilanciamento e aggiungendo i costi di trasporto, secondo la seguente formula:

$$C_{t,SdD,appr} = \sum_{t,n} PDG_{SdD} \times PSBG + C_{trasp,SdD}$$

dove:

- $C_{t,SdD,appr}$ rappresenta il livello dei costi riconosciuti per l'approvvigionamento delle risorse funzionali all'erogazione del SdD nel periodo t ;
- n è il numero di punti di riconsegna per i quali è attivo il SdD;
- PDG_{SdD} è il quantitativo di gas giornaliero prelevato da ciascun punto di riconsegna nell'ambito del SdD;
- $PSBG$ è il prezzo di sbilanciamento giornaliero, esito del mercato del bilanciamento;
- $C_{trasp,SdD}$ sono i costi di trasporto relativi al SdD, come fatturati dall'impresa di trasporto

Q1: Si condividono gli orientamenti espressi in materia di definizione dei costi riconosciuti per l'approvvigionamento delle risorse funzionali all'erogazione del SdD?

8.2 Quantificazione dei costi relativi alla fatturazione del SdD

- 8.2.1 Le attività di fatturazione del SdD vengono svolte dall'impresa di distribuzione contestualmente alle altre attività afferenti all'attività di commercializzazione del servizio di distribuzione. Tali attività presentano potenziali sinergie ma anche alcune peculiarità; in particolare, si ritiene che una parte del costo aggiuntivo sia dovuta alla necessità dell'impresa di distribuzione di organizzarsi e predisporre ogni strumento funzionale all'erogazione del SdD, mentre un'altra parte di tale costo aggiuntivo è

direttamente attribuibile all'erogazione del servizio stesso. Sulla base di tali osservazioni si ritiene che l'extra-costi sostenuto dalle imprese di distribuzione per il SdD possa essere suddiviso in due componenti della tariffa di riferimento. In particolare si intende prevedere che:

- a) la componente $t(cot)$ a copertura dei costi di commercializzazione dei servizi di distribuzione (art. 25 RTDG) venga incrementata di un valore $\Delta t(cot)$ che incorpora la valorizzazione dei costi da sostenere affinché l'impresa di distribuzione sia pronta ad erogare il SdD; tale componente è espressa in euro per punto di riconsegna e viene calcolata attivando i meccanismi già previsti dal comma 42.1, lett. c) della RTDG. La valorizzazione di tale componente aggiuntiva è relativa ai costi operativi dell'attività di predisposizione all'erogazione del SdD, dal momento che gli eventuali investimenti sostenuti verrebbero ricoperti con la componente $t(cen)^{capex}$, e viene stimata sulla base del costo di predisposizione di un contratto di fatturazione in *outsourcing* al fine di rendere neutrali le scelte aziendali in materia;
- b) sia introdotta una nuova componente $t(SdD)$, espressa in euro per punto di riconsegna, da applicare con riferimento ai soli punti di riconsegna per i quali viene attivato il SdD, a copertura dei maggiori costi di fatturazione sostenuti per questa categoria di clienti.

8.2.2 Parallelamente, si intende prevedere che tali oneri siano coperti attraverso due separate componenti della tariffa obbligatoria applicata al cliente finale per il servizio di distribuzione:

- la componente $\tau_l(cot)$ a copertura dei costi del servizio di commercializzazione della distribuzione (comma 37.8 RTDG), come previsto dal comma 37.9 della RTDG è posta pari al valore assunto dalla componente $t(cot)$ e, di conseguenza, verrà incrementata del valore $\Delta t(cot)$ che incorpora la valorizzazione dei costi di cui alla precedente lettera a); tale componente è fissa, espressa in euro per punto di riconsegna e da applicare con riferimento a tutti i punti di riconsegna in misura uguale in tutto il territorio nazionale¹⁹;
- una nuova componente $\tau_l(SdD)$, espressa in euro per punto di riconsegna, da applicare con riferimento ai soli punti di riconsegna per i quali viene attivato il SdD; in analogia con quanto previsto per la precedente componente, si prevede che la nuova componente della tariffa obbligatoria $\tau_l(SdD)$ venga fissata ad un livello pari a quello della componente della tariffa di riferimento $t(SdD)$.

8.2.3 La determinazione e l'aggiornamento della nuova componente saranno gestite analogamente alle modalità di determinazione e aggiornamento in vigore per la componente per lo svolgimento dell'attività di commercializzazione del servizio di distribuzione. I livelli che l'Autorità intende proporre sono i seguenti:

¹⁹ Come attualmente previsto dalla RTDG.

$\Delta t(cot)$	0,07	euro per punto di riconsegna	da applicare con riferimento a tutti punti di riconsegna
$t_I(SdD)$	13,00 – 15,00	euro per punto di riconsegna	da applicare con riferimento ai soli punti di riconsegna per i quali viene attivato il SdD

8.2.4 L'allineamento tra il livello della tariffa di riferimento riconosciuta alle imprese di distribuzione e quello delle componenti della tariffa obbligatoria esclude, conseguentemente, la necessità di introdurre appositi meccanismi di perequazione tra costi riconosciuti e ricavi.

Q2: Si condividono gli orientamenti formulati in materia di definizione dei costi riconosciuti per la fatturazione del SdD?

Q3: Si condividono i livelli proposti delle componenti della tariffa di riferimento?

9 Considerazioni relative al rischio credito

9.1 Principi generali

9.1.1 Ai fini della definizione della remunerazione dell'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD, nell'ambito degli orientamenti di cui al capitolo precedente, occorre considerare anche la problematica relativa al mancato pagamento dei clienti serviti. In caso di inadempimento del cliente finale, infatti, l'impresa di distribuzione si trova a:

- dover pagare al sistema i costi relativi all'approvvigionamento della materia prima e del servizio di trasporto;
- dovere anticipare le altre partite di natura fiscale relative alle fatture emesse e non incassate;
- non avere gli incassi relativi alla copertura dei costi del servizio di distribuzione.

9.1.2 La regolazione relativa alla copertura degli oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione deve, di conseguenza, definire sia meccanismi funzionali ad una gestione degli incassi volta alla minimizzazione degli oneri derivanti dagli inadempimenti contrattuali dei clienti serviti nell'ambito del SdD, sia meccanismi volti alla copertura degli eventuali oneri residui.

9.1.3 Con riferimento al primo aspetto, l'Autorità intende definire un apposito meccanismo di anticipo di importi commisurati ai crediti maturati e non riscossi, attraverso la definizione di procedure che contemplino anche il coinvolgimento della Cassa. Tale meccanismo dovrebbe riguardare l'ammontare dei crediti non riscossi relativi ai clienti non disalimentabili o ai clienti disalimentabili con riferimento ai quali l'impresa distributrice

non deve effettuare i versamenti di cui al comma 17.7 del TIMG (di seguito: punti di riconsegna non disalimentabili per casi eccezionali)²⁰.

9.1.4 Con riferimento al secondo aspetto, l'Autorità intende prevedere nei confronti delle imprese di distribuzione che attivano il SdD, che nella remunerazione da garantire a tali soggetti sia compresa altresì una componente variabile a copertura dei costi relativi alla morosità dei clienti forniti nel SdD.

9.1.5 Infine, a chiusura delle tutele previste per le imprese di distribuzione, l'Autorità intende proporre un meccanismo di riequilibrio degli eventuali oneri ancora in capo alle imprese di distribuzione.

Q4: Si condividono le considerazioni formulate in materia di rischio creditizio dell'impresa di distribuzione?

9.2 Meccanismo di anticipo relativo ai crediti non riscossi

9.2.1 Come anticipato al paragrafo 9.1.3, il meccanismo di anticipo relativo ai crediti non riscossi ha la finalità di permettere all'impresa di distribuzione di poter ottemperare ai propri pagamenti e versamenti nei confronti degli altri operatori in una situazione simile a quella che si realizzerebbe in caso di corretto pagamento (o in presenza di un inadempimento medio normale) delle fatture emesse. In questo modo, infatti, vengono ridotti gli oneri in capo alla medesima impresa, compresi quelli legati alle scoperture finanziarie.

9.2.2 Il meccanismo di anticipo dovrebbe prevedere che, decorso un determinato periodo dal mancato pagamento delle fatture emesse con riferimento a punti di riconsegna non disalimentabili, inclusi i punti di riconsegna non disalimentabili per casi eccezionali ai sensi della definizione di cui al punto 9.1.3, l'impresa distributrice abbia diritto ad ottenere dalla Cassa un anticipo nella misura pari ad una percentuale dell'ammontare dei crediti non riscossi complessivamente dichiarato. L'anticipo di importo corrispondenti soltanto a una percentuale (e non alla totalità) dei crediti non riscossi ha la finalità di mantenere l'incentivo sull'impresa di distribuzione di procedere le proprie attività di gestione e recupero dei crediti nei confronti dei clienti inadempienti.

9.2.3 Nello specifico l'Autorità intende prevedere che:

²⁰ Si tratta dei punti di riconsegna per i quali l'Autorità, in casi del tutto eccezionali e su istanza motivata dall'impresa di distribuzione, ha riconosciuto la comprovata manifesta impossibilità di realizzare la disalimentazione. In particolare, per tali punti di riconsegna l'impresa di distribuzione non ha potuto eseguire né l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'articolo 6 del TIMG, né l'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'articolo 10 del medesimo TIMG, in quanto tecnicamente non fattibile. Per questi punti di riconsegna, inoltre, è risultato infruttuoso anche il ricorso alle iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione.

- a) con cadenza semestrale, l'impresa di distribuzione dichiara²¹ alla Cassa:
- i. il livello dei crediti relativi a fatture non incassate, scadute da 6 mesi, maturati nei confronti dei clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili o non disalimentabili per casi eccezionali;
 - ii. gli eventuali importi ricossi relativi a periodi precedenti o incassati attraverso operazioni di cessione del credito e relativi ai clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili o non disalimentabili per casi eccezionali;
 - iii. gli eventuali oneri sostenuti in caso di cessione del credito relativo ai clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili o non disalimentabili per casi eccezionali;
 - iv. una nota in cui attesta di avere effettuato tutte le procedure di sollecito al recupero del credito definite dall'Autorità.
- b) la Cassa determina l'anticipo del credito cui l'impresa di distribuzione ha diritto, fissando tale livello ad un valore pari al 90% della somma tra i crediti relativi a fatture non incassate e gli eventuali oneri sostenuti in caso di cessione del credito e relativi ai clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili o non disalimentabili per casi eccezionali;
- c) la Cassa eroga all'impresa di distribuzione gli importi determinati ai sensi della precedente lettera b) al netto degli eventuali importi riscossi o incassati relativi a periodi precedenti;
- d) l'erogazione della Cassa avviene utilizzando le disponibilità di un apposito conto – *Conto morosità servizio di default* - che dovrà essere istituito presso la Cassa²².

9.2.4 L'Autorità intende prevedere che, ai fini della partecipazione al meccanismo di anticipo relativo ai crediti non riscossi, l'impresa di distribuzione debba avere costituito in mora il cliente finale con l'indicazione delle date di pagamento. Inoltre nel caso in cui uno o più clienti morosi siano sottoposti a procedure concorsuali o comunque ne venga dichiarata l'insolvenza, l'impresa distributrice è tenuta ad attivarsi nelle sedi competenti per garantire la tutela del credito.

Q5: Si condividono l'introduzione e il funzionamento del meccanismo di anticipo dei crediti non riscossi?

²¹ A tale fine, l'Autorità intende prevedere che il livello dei crediti venga, annualmente, certificato da un'apposita società di revisione legale.

²² Tale conto dovrà essere alimentato attraverso una ulteriore componente della tariffa di distribuzione da applicare su tutti i clienti finali.

9.3 Riconoscimento dei costi relativi alla morosità dei clienti finali

- 9.3.1 Ai fini del riconoscimento dei costi relativi alla morosità dei clienti finali, l'Autorità intende prevedere che nell'ambito della remunerazione riconosciuta alle imprese di distribuzione venga considerata altresì una componente MOR_{SdD} definita sulla base del riconoscimento di una percentuale *standard* sul fatturato. Tale percentuale, basata sulla stima del mancato pagamento in un prefissato orizzonte temporale, ha la finalità di coprire l'impresa di distribuzione dagli oneri legati al mancato incasso dei crediti relativi alle inesigibilità e alla conseguente svalutazione dei crediti che l'impresa deve effettuare.
- 9.3.2 Nello specifico, l'Autorità intende fissare la percentuale ad un livello compreso nell'intervallo tra 0.8% - 1%. Tale livello è stato determinato sulla base dei dati comunicati dagli esercenti i servizi di tutela relativi all'onerosità della morosità nell'ambito di specifiche richieste dati effettuate dagli Uffici dell'Autorità²³. La percentuale derivante dai dati di consuntivo di tali operatori è stata incrementata al fine di tenere conto di una potenziale morosità maggiore per i clienti forniti nell'ambito del SdD.
- 9.3.3 Sulla base di tale livello, l'Autorità intende prevedere che il livello dei costi da riconoscere sia compreso nell'intervallo dei seguenti valori 0,1950 – 0,2500 €GJ. Di conseguenza il livello dei costi riconosciuti per la morosità dei clienti finali risulta pari a:

$$C_{t,SdD,mor} = \sum_{t,n} MOR_{SdD} \times V_{SdD}$$

dove:

- $C_{t,SdD,mor}$ rappresenta il livello dei costi riconosciuti per la morosità dei clienti finali nel periodo t ;
- n è il numero di punti di riconsegna per i quali è attivo il SdD;
- V_{SdD} è il volume fornito a ciascun punto di riconsegna per il quale è attivo il SdD;
- MOR_{SdD} è il livello dei costi riconosciuti per la morosità dei clienti finali.

- 9.3.4 L'Autorità intende aggiornare la percentuale sopra riportata attraverso l'analisi puntuale del mancato incasso relativo ai clienti effettivamente serviti nell'ambito del servizio di default. A tale scopo, l'Autorità intende prevedere che la percentuale di cui al punto 9.3.2 sia rivista al termine del primo biennio di regolazione del SdD.

Q6: Si condividono gli orientamenti formulati in materia di riconoscimento dei costi relativi alla morosità del cliente finale?

²³ I dati riguardano le informazioni raccolte dagli esercenti la maggior tutela, dagli esercenti la salvaguardia e dagli esercenti il servizio di tutela nel settore del gas naturale.

9.4 Perequazione morosità

- 9.4.1 L’Autorità intende prevedere un apposito meccanismo di perequazione degli oneri residui relativi alla morosità (di seguito: perequazione morosità) cui ciascuna impresa di distribuzione che eroga il SdD dovrà partecipare. Il meccanismo di perequazione morosità dovrà prevedere che ciascuna impresa di distribuzione abbia diritto a ricevere/versare dal *Conto morosità servizio di default* un ammontare pari alla differenza tra gli importi risultanti dall’applicazione del corrispettivo incassato determinato ai sensi del punto 9.3.2 (di seguito: onere mediamente riconosciuto) e l’onere effettivo.
- 9.4.2 Al fine del computo dell’onere effettivo verrà determinata la percentuale di mancato pagamento relativamente ai clienti forniti nell’ambito del SdD, in un determinato periodo temporale pari ad un anno di erogazione del medesimo servizio. Tale percentuale risulta pari al rapporto mensile, eventualmente aggregato, tra i crediti non incassati decorsi dodici mesi rispetto agli importi complessivamente fatturati relativi ad un determinato mese. Ai fini del calcolo della percentuale dovranno altresì essere considerati come incassi:
- a) gli importi fatturati oggetto del meccanismo di anticipo dei crediti che l’Autorità intende implementare, descritto al paragrafo 9.2;
 - b) l’eventuale ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione che l’impresa di distribuzione deve versare alla Cassa con riferimento a punti di riconsegna disalimentabili morosi, decorsi sei mesi dall’attivazione del SdD²⁴.
- 9.4.3 La partecipazione obbligatoria di tutte le imprese di distribuzione risulta opportuna per la minimizzazione degli oneri complessivi del SdD. Se la partecipazione al meccanismo fosse facoltativa, infatti, ciascuna impresa di distribuzione richiederebbe di accedere al meccanismo solo per i crediti o per i periodi per i quali la percentuale di mancato pagamento risultasse superiore all’onere mediamente riconosciuto.
- 9.4.4 L’Autorità intende comunque prevedere un incentivo alla corretta gestione degli incassi, stabilendo che nei casi in cui il mancato incasso risulti inferiore rispetto all’onere mediamente riconosciuto, l’ammontare versato dall’impresa di distribuzione sia pari al 90% dell’ammontare risultante dalla differenza prevista al punto 9.4.1.

Q7: Si condividono l’introduzione e le modalità di funzionamento del meccanismo di perequazione degli oneri residui relativi alla morosità?

²⁴ Cfr. comma 17.6 del TIMG.

10 Completamento della quantificazione degli oneri a carico dei clienti finali titolari di punti di riconsegna ai quali si applica il SdD

10.1 Quantificazione della componente C_{def}

10.1.1 La corretta valorizzazione della componente C_{def} deve rispondere agli obiettivi di:

- fornire un adeguato segnale di prezzo al cliente finale, con l'obiettivo di incentivare l'attività di ricerca di un venditore con cui sottoscrivere un nuovo contratto di vendita;
- non incrementare il rischio creditizio associato al SdD.

10.1.2 Come appare evidente alcuni degli obiettivi enucleati al precedente comma sono sostanzialmente analoghi a quelli funzionali alla definizione di un adeguato prezzo per il servizio di fornitura di ultima istanza. Per questo motivo l'Autorità propone di quantificare inizialmente il valore della componente C_{def} ad un livello analogo al valore più alto del parametro β che applica ciascun fornitore aggiudicatario del servizio di fornitura di ultima istanza²⁵, incrementato di un valore pari alla componente di costo riconosciuto a copertura della morosità dei clienti finali di cui al punto 9.3.2. Di conseguenza la componente C_{def} verrà inizialmente fissata ad un livello compreso nell'intervallo tra 5,1556 e 5,2106 euro/GJ.

Q8: Si condividono i criteri utilizzati per la valorizzazione della componente C_{def} ed i livelli proposti?

11 Meccanismo di copertura dei costi sostenuti

11.1 Perequazione dei costi e dei ricavi

11.1.1 In relazione al potenziale squilibrio tra costi sostenuti e ricavi conseguiti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD, l'Autorità intende introdurre opportuni meccanismi perequativi finalizzati a garantire l'equilibrio dell'impresa.

11.1.2 Come descritto ai paragrafi precedenti, le condizioni economiche applicate ai clienti finali che rientrano nel SdD sono differenziate²⁶. Ai fini delle

²⁵ Il parametro β rappresenta la variazione di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG, espresso in euro/GJ che i partecipanti hanno offerto nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012 (si veda l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11). Il valore massimo del parametro β è pari a 4,9606 euro/GJ

²⁶ Si noti che, essendo le condizioni economiche previste per il servizio di fornitura di ultima istanza definite sulla base delle condizioni economiche per il servizio di tutela, di fatto tale differenziazione consiste nella sola componente C_{def} , almeno per i primi 6 mesi di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza.

considerazioni contenute nei paragrafi seguenti, possiamo indicare i ricavi conseguibili²⁷ dall'impresa di distribuzione come segue:

$$RD_{t,SdD} = \sum_{t,n} CEF + \sum_{t,nd} C_{def}$$

$RD_{t,SdD}$ è la totalità dei ricavi conseguibili nel periodo t , per il SdD;

CEF sono i ricavi conseguibili dall'applicazione delle componenti delle condizioni economiche del servizio di tutela di cui al TIVG;

C_{def} sono i ricavi conseguibili dall'applicazione della componente C_{def} di cui al capitolo 10;

n è il numero di punti di riconsegna per i quali è attivo il SdD;

nd è il numero di punti di riconsegna per i quali è attivo il SdD ai quali si applica la componente C_{def} ;

$$RD_{t,SdD,d} = \sum_{t,n} TD$$

dove:

$RD_{t,SdD,d}$ sono i ricavi conseguibili dall'applicazione delle componenti delle condizioni economiche del servizio di tutela relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione (TD) di cui all'articolo 10 del TIVG, inclusi i ricavi conseguibili dall'incremento della componente $\tau_1(cot)$ e dall'applicazione della nuova componente $\tau_1(SdD)$, previste al punto 8.2.2;

$$RD_{t,SdD,per} = RD_{t,SdD} - RD_{t,SdD,d}$$

$RD_{t,SdD,per}$ sono i ricavi conseguibili nel periodo t , oggetto di perequazione.

11.1.3 Ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione $PD_{t,SdD}$, l'Autorità intende prevedere che in ciascun trimestre t , l'impresa distributrice abbia diritto a ricevere un importo pari a:

$$PD_{t,SdD} = C_{t,SdD,appr} + C_{t,SdD,mor} - RD_{t,SdD,per}$$

11.1.4 L'importo di cui al precedente punto è calcolato sulla base di volumi stimati laddove non disponibili dati di misura effettivi. Al termine di ciascun anno è prevista una sessione di perequazione determinata considerando gli ulteriori dati di misura pervenuti.

²⁷ La definizione di ricavi conseguibili, stante la facoltà attribuita all'impresa di distribuzione di determinare la periodicità di fatturazione, si riferisce ai ricavi che l'impresa avrebbe potuto conseguire dall'applicazione delle condizioni economiche del SdD per i clienti serviti nel periodo considerato.

Q9: Si condivide il meccanismo di perequazione prospettato?

PARTE III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12 Individuazione di un eventuale meccanismo transitorio

12.1 Necessità segnalate dagli operatori

12.1.1 Nell'ambito del Gruppo di Lavoro le imprese di distribuzione hanno segnalato alcune problematiche nello svolgimento delle attività relative al SdD. In particolare hanno indicato:

- difficoltà tecniche e operative nell'implementare i cambiamenti organizzativi, gestionali e informatici che le suddette attività comportano;
- criticità nella gestione dei punti di riconsegna nella titolarità di clienti morosi non disalimentabili, anche in quanto ad oggi non è possibile individuare univocamente tutte le tipologie d'utenza a questi riconducibili, e nella gestione dei punti di riconsegna non disalimentabili di fatto.

12.1.2 Al fine di limitare l'impatto di tali problematiche sulle imprese di distribuzione, pur garantendo l'entrata in operatività del SdD a partire dal primo gennaio 2012, gli operatori hanno richiesto l'introduzione di meccanismi transitori in grado di garantire i seguenti principi:

- copertura integrale dei costi gestionali, di quelli associati al rischio credito e adeguatezza della remunerazione del servizio svolto;
- semplificazione delle modalità gestionali;
- mantenimento e miglioramento dei sistemi incentivanti le attività di distacco prima e durante il periodo di *default*.

12.1.3 In particolare, alcuni operatori hanno proposto che, transitoriamente e in deroga alla regolazione vigente, il c.d. venditore uscente sia in qualche modo responsabilizzato in relazione all'erogazione del SdD. Una volta eseguita la cessazione amministrativa, il rapporto contrattuale di vendita di gas naturale verrebbe sostituito da un mero rapporto tra il venditore, in qualità di esercente il SdD, e il cliente finale. Il gas prelevato da quest'ultimo nell'ambito del SdD verrebbe fatturato dal venditore uscente, applicando le condizioni economiche previste dal medesimo servizio. Le fatture relative al SdD eventualmente non pagate dal cliente finale verrebbero coperte attraverso un fondo istituito presso la Cassa, alimentato mediante un'ulteriore apposita componente, aggiunta alle tariffe di distribuzione.

12.1.4 Tale proposta non è compatibile con l'assetto legislativo vigente in quanto comporterebbe l'introduzione da parte dell'Autorità di un obbligo, per il venditore uscente, di concludere con il cliente finale un contratto di fornitura; tale previsione, da un lato, contraddirebbe il regime legislativo della vendita che è libero e non prevede alcun obbligo di fornire i clienti finali (se non nei limiti del servizio di fornitura di ultima istanza), dall'altro lato, si porrebbe in contrasto con i citati articoli 16 del decreto legislativo

n. 164/00 e 7 del decreto legislativo n. 93/11 che pongono in capo all'impresa di distribuzione la responsabilità del dispacciamento sulla propria rete. Inoltre, una tale previsione risulterebbe anche inefficace non essendo applicabile ai clienti finali che si ritrovano senza fornitore in seguito alla risoluzione del contratto di distribuzione²⁸. Infine, impedirebbe ai venditori, soggetti che operano sul libero mercato, di esercitare il proprio diritto d'interruzione dei rapporti con i clienti finali, anche in seguito alla:

- risoluzione del contratto di fornitura;
- cessazione amministrativa prevista dall'art. 16.9 della deliberazione 138/04.

12.2 Soluzioni transitorie alternative

12.2.1 Poiché, come visto nella Parte I, l'impresa di distribuzione, ai fini dell'erogazione del SdD può esternalizzare delle attività di approvvigionamento e fatturazione, l'Autorità intende valutare l'opportunità di introdurre delle misure transitorie al fine di permettere ai distributori di superare le iniziali problematiche gestionali, organizzative e informatiche segnalate.

12.2.2 In particolare, l'Autorità ha analizzato alcune soluzioni transitorie alternative. Tali soluzioni sono di seguito elencate:

a) **blocco della cessazione amministrativa con riferimento a punti di riconsegna non disalimentabili o non disalimentabili di fatto** – in tal caso l'utente del servizio di distribuzione continuerebbe ad essere responsabile dei prelievi realizzati dai punti di riconsegna di cui sopra per tutta la durata di efficacia della soluzione transitoria. Le imprese di distribuzione sarebbero responsabili del SdD solamente con riferimento a punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali senza fornitore per risoluzione del contratto di distribuzione. Verrebbe dunque garantito il bilanciamento della rete in tutti i casi previsti dall'attuale disciplina del SdD.

La copertura totale del rischio d'insolvenza sarebbe garantita sia alle imprese di distribuzione per i punti di riconsegna serviti nell'ambito del suddetto servizio, sia agli utenti della distribuzione per i punti di riconsegna per i quali è stata inibita la cessazione amministrativa;

b) **obbligo per l'utente del servizio di distribuzione uscente di gestire per conto dell'impresa di distribuzione le attività di approvvigionamento e fatturazione** – l'impresa di distribuzione sarebbe responsabile del bilanciamento per tutte le casistiche riconducibili al SdD ai sensi della disciplina vigente. Tuttavia, in tutti i casi di cessazione amministrativa, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe richiedere l'esternalizzazione delle attività in oggetto all'utente del servizio di distribuzione uscente. Quest'ultimo sarebbe obbligato a svolgere tali attività per conto dell'impresa di distribuzione, secondo le modalità descritte nella Parte I.

²⁸ Ai sensi dell'art. 26bis della Deliberazione 138/04.

La copertura del rischio di insolvenza sarebbe garantita all'utente del servizio di distribuzione soggetto all'obbligo di svolgere direttamente l'attività di fatturazione.

Diversamente, in caso di risoluzione del contratto di distribuzione, l'obbligo di erogare il servizio sarebbe in capo all'impresa di distribuzione, nei termini descritti nel presente provvedimento. La copertura del rischio d'insolvenza sarebbe comunque riconosciuta.

- c) **rinvio dell'entrata in vigore della disciplina del SdD** – l'Autorità potrebbe rinviare l'entrata in operatività del SdD per un periodo considerato congruo affinché le imprese di distribuzione siano in grado di implementare i cambiamenti gestionali e organizzativi necessari. Unitamente alle disposizioni relative al SdD sarebbe prorogata l'entrata in vigore di tutti gli aspetti relativi alla gestione della morosità previsti dal TIMG, in considerazione del fatto che l'attuazione di tali disposizioni non trova piena applicazione in assenza di operatività del SdD. Al termine di tale periodo il SdD diverrebbe operativo nelle modalità previste dall'attuale disciplina, escludendo l'introduzione di ulteriori meccanismi transitori.

12.2.3 L'Autorità intende percorrere la soluzione c), rinviando l'entrata in vigore della disciplina del SdD in quanto ritiene che le altre soluzioni potrebbero comportare costi aggiuntivi e la necessità di definire regole specifiche di implementazione tali da non essere comunque percorribili nell'immediato. Tenuto conto che tale soluzione comporta altresì la proroga dell'entrata in vigore di tutti gli aspetti relativi alla gestione della morosità previsti dal TIMG, l'Autorità intende prevedere che la proroga non abbia una durata troppo lunga, stabilendo che quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 99/11 entri in vigore a partire dall'1 maggio 2012.

Q10: Si possono individuare ulteriori soluzioni transitorie rispetto a quelle descritte?

Q11: Si condivide l'ipotesi prospettata circa la preferenza per il rinvio dell'entrata in vigore del SdD?

**PARTE IV: COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI
SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEI CASI DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO DI TRASPORTO PER INADEMPIENZA DELL'UTENTE E NEI
CASI IN CUI NON RISULTI CONFERITA CAPACITÀ DI TRASPORTO**

13 Criticità relative alla regolazione vigente

13.1 Considerazioni generali

13.1.1 La disciplina vigente in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza a vantaggio dei clienti finali, risulta incompleta con riferimento ai casi in cui il contratto di trasporto venga risolto dal responsabile del servizio e nei casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto. In caso di inadempimento dell'utente del servizio di trasporto, che determini una risoluzione del contratto di trasporto, gli effetti di tale risoluzione possono avere impatto:

- a) sui punti di riconsegna della rete di trasporto nella titolarità di clienti finali, nel caso in cui l'utente del servizio di trasporto per il quale il contratto viene risolto sia, direttamente o indirettamente, responsabile della loro fornitura;
- b) sui punti di riconsegna della rete di distribuzione, nel caso in cui l'utente del servizio di trasporto per il quale il contratto viene risolto sia il soggetto (o tra i soggetti) esercente la vendita (di seguito: venditore all'ingrosso) che fornisce (forniscono) l'utente del servizio di distribuzione responsabile dei prelievi di tali punti.

13.1.2 In particolare si evidenzia come, ad oggi, con riferimento alla casistica di cui alla precedente lettera a), le soluzioni proposte dalla regolazione vigente siano applicabili solo ai casi in cui i punti di riconsegna della rete di trasporto nella titolarità di clienti finali abbiano le caratteristiche previste per l'applicazione del servizio FUI, come meglio illustrato al paragrafo 16.1.

13.1.3 Con riferimento, invece, alla casistica di cui alla precedente lettera b), a seguito della risoluzione del contratto di trasporto, l'utente del medesimo servizio non è più in grado di onorare i propri impegni contrattuali nei confronti degli utenti del servizio di distribuzione che fornisce. Di fatto ciò determina il venir meno di uno dei requisiti essenziali per all'accesso della rete di distribuzione e, conseguentemente, ciò potrebbe comportare la risoluzione del contratto di distribuzione. In tali casi i servizi di ultima istanza previsti dal Titolo IV del TIVG sono esaustivi, nel senso che si applicano alla totalità dei punti di riconsegna; rimangono da definire in modo più dettagliato i casi in cui, le modalità e le tempistiche con le quali procedere all'attivazione dei servizi medesimi.

14 Regolazione vigente: cause ed effetti della risoluzione anticipata del contratto di trasporto

14.1 Cause e modalità di risoluzione anticipata del contratto di trasporto

14.1.1 Senza entrare nel dettaglio delle disposizioni contenute nel codice di rete di trasporto, al quale si rimanda per una più approfondita lettura, le cause di risoluzione anticipata del contratto di trasporto sono riconducibili ai seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di accesso da parte dell'utente del servizio di trasporto;
- b) procedura concorsuale a carico dell'utente del servizio di trasporto;
- c) mancato pagamento;
- d) utilizzo improprio dei sistemi informativi;
- e) altri casi di mancato rispetto degli impegni assunti dall'utente del servizio di trasporto con la sottoscrizione del contratto di trasporto.

14.1.2 Ai sensi della regolazione vigente, in tutti i casi di possibile risoluzione del contratto a seguito di inadempimento dell'utente del servizio di trasporto, il soggetto responsabile del servizio di bilanciamento provvede:

- ad informare i clienti finali, nonché le relative imprese di distribuzione nel caso di punti di riconsegna interconnessi con impianti di distribuzione, della risoluzione del contratto di trasporto con l'utente inadempiente, notificando la conseguente assenza di fornitore;
- specificare, nell'ambito della medesima comunicazione, che con riferimento ai soli punti di riconsegna della rete di trasporto nella titolarità di clienti finali, laddove il medesimo cliente finale non provveda ad individuare un nuovo venditore entro il termine di risoluzione del contratto con l'utente inadempiente, il responsabile del bilanciamento provvederà ad attivare le procedure di chiusura del punto con decorrenza della chiusura dalla data di risoluzione del contratto;
- che in assenza di un nuovo venditore e nell'impossibilità a dar seguito alle procedure di chiusura di cui sopra, il responsabile del bilanciamento provvederà ad attivare il soggetto titolato al servizio FUI secondo le disposizioni previste dall'Autorità, ai fini del subentro nella fornitura del cliente con decorrenza dalla data di risoluzione anticipata del contratto di trasporto.

14.1.3 Per quanto attiene ai casi di possibile risoluzione per perdita dei requisiti di accesso, la disciplina generale prevede un periodo di trenta giorni entro i quali l'utente del servizio di trasporto può provvedere al ripristino dei requisiti non soddisfatti, prima che la risoluzione abbia effetto. Con

particolare riferimento ad alcuni requisiti specifici, tali tempistiche possono essere ridotte.²⁹

15 Regolazione vigente nei casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto

15.1 Attivazione del servizio FUI

15.1.1 Nei casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto presso un punto di riconsegna esistente e non discato, la disciplina vigente prevede come l'impresa di trasporto provveda ad attivare il soggetto titolato al servizio FUI, in analogia a quanto descritto al capitolo precedente.

16 Punti di riconsegna della rete di trasporto nella titolarità di clienti finali

16.1 Servizio dFUI

16.1.1 Come descritto al capitolo 14, con riferimento ai punti di riconsegna della rete di trasporto nella titolarità di clienti finali è prevista, in ultima analisi, l'attivazione dei servizi di ultima istanza. La regolazione vigente prevede, però, a parziale copertura di tali casi, il solo servizio FUI, con le limitazioni illustrate di seguito.

16.1.2 Le disposizioni di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/gas 116/11 descrivono le modalità di applicazione del servizio FUI per i clienti connessi alle reti di trasporto. Il servizio è applicabile ai soli punti di riconsegna della rete di trasporto aventi le caratteristiche di al comma 30.1, lettera a) del TIVG.³⁰

16.1.3 Le procedure di attivazione del servizio, così come le date di decorrenza del medesimo, sono analoghe a quanto previsto dalla disciplina applicabile ai punti di riconsegna del rete di distribuzione.³¹

16.2 Orientamenti per il completamento della disciplina: punti di riconsegna della rete di trasporto non aventi diritto al servizio FUI

16.2.1 L'Autorità intende estendere l'applicazione del SdD anche ai punti di riconsegna della rete di trasporto non aventi diritto al servizio FUI che si trovino senza un venditore a seguito della risoluzione del contratto di trasporto o in assenza di capacità conferita, per i quali non sia stato

²⁹ Ad esempio, con riferimento alla perdita dei requisiti relativi alle Garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'Utente (Art.11 della Delibera ARG/gas 45/11), la disciplina vigente prevede che il responsabile del bilanciamento comunichi all'utente l'avvenuta perdita dei requisiti e il termine pari a 20 giorni decorrenti dalla data di comunicazione a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione del contratto, laddove l'Utente non provveda al ripristino dei requisiti entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data della citata comunicazione.

³⁰ Il servizio FUI si applica ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a) del TIVG, indipendentemente dal fatto che siano punti di riconsegna della rete di distribuzione o di trasporto.

³¹ Su tale aspetto si rileva come le procedure di dettaglio contenute nel Codice di rete di trasporto di SRG debbano essere riviste al fine di rendere compatibile la data di efficacia della risoluzione del contratto di trasporto con quella di attivazione del servizio di ultima istanza.

possibile dar seguito alle procedure di chiusura. Il SdD è finalizzato a garantire il bilanciamento della rete e conseguentemente il soggetto responsabile dell'erogazione del SdD è individuato nel responsabile del bilanciamento.

- 16.2.2 Per quanto attiene all'erogazione del SdD, l'Autorità intende prevedere l'introduzione di modalità semplificate, secondo principi affini a quelli illustrati nella Parte I del presente documento, con riferimento al SdD nella responsabilità delle imprese di distribuzione.
- 16.2.3 In particolare, sul tema dell'approvvigionamento delle risorse funzionali al SdD, è ipotizzabile che il soggetto responsabile del bilanciamento possa ricorrere ad appositi contratti bilaterali stipulati con utenti del bilanciamento e/o agli strumenti di mercato a sua disposizione, quale il mercato del giorno prima, nonché al mercato del bilanciamento.
- 16.2.4 Con riferimento alle modalità di attribuzione dei costi del SdD al cliente finale rimangono validi i principi già enunciati in relazione alla possibilità di ricorso ad *outsourcing*.
- 16.2.5 Anche in questo caso l'Autorità intende fissare le condizioni economiche dei clienti finali per i quali si attiva il SdD in modo da incentivare i medesimi clienti a trovare un venditore. A tal fine si intende prevedere che al cliente finale venga attribuito per intero il costo del servizio stesso.
- 16.2.6 Tenuto conto delle caratteristiche del servizio e dei potenziali clienti per i quali verrà attivato, l'Autorità intende prevedere che il carattere di temporaneità del servizio sia tale da limitare tale servizio ad una durata massima di 60 giorni. Durante tale periodo l'impresa di trasporto dovrà attivarsi al fine di superare le difficoltà tecniche che non hanno consentito la chiusura del punto di riconsegna, al fine di permettere l'effettiva discatura, decorso tale termine.
- 16.2.7 Per quanto attiene, infine, alla copertura dei costi per l'erogazione del SdD, l'Autorità intende prevedere opportuni meccanismi finalizzati alla definizione di misure analoghe a quelle precedentemente descritte in tema di copertura del rischio creditizio.

Q12: Si condividono gli orientamenti espressi con riferimento ai punti di riconsegna della rete di trasporto non aventi diritto al servizio FUI?

17 Punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con impianti di distribuzione

17.1 Risoluzione del contratto di distribuzione

- 17.1.1 Con riferimento agli effetti della risoluzione del contratto di trasporto sui punti di riconsegna interconnessi con impianti di distribuzione o al caso di capacità non conferita, come anticipato, l'Autorità intende dettagliare la

regolazione vigente in tema di effetti sulla risoluzione del contratto di distribuzione e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG.

17.1.2 A seguito della comunicazione di cui al punto 14.1.2, trasmessa dal responsabile del bilanciamento, l'impresa di distribuzione dovrà comunicare a tutti gli utenti del servizio di distribuzione interessati che hanno tempo fino alla data di efficacia della risoluzione del contratto di trasporto per indicare con quali modalità sostituire il venditore all'ingrosso per il quale il contratto è in via di risoluzione.

17.1.3 Nei casi in cui l'utente del servizio di distribuzione provveda ad:

- indicare un nuovo venditore all'ingrosso; e/o
- modificare le regole di ripartizione della disponibilità di gas tra i venditori all'ingrosso, nel caso in cui i contratti di approvvigionamento siano stati conclusi con una pluralità di esercenti

l'impresa di distribuzione avrà l'obbligo di modificare la mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna, nonché comunicare l'esito di tale modifica nell'ambito degli obblighi informativi a vantaggio dell'impresa di trasporto di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 138/04.

17.1.4 Nei casi in cui, invece, l'utente del servizio di distribuzione non provveda a fornire le indicazioni richieste, il contratto di distribuzione dovrà intendersi risolto. Conseguentemente, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04, l'impresa di distribuzione provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG.

17.1.5 In quest'ultimo caso particolare attenzione dovrà essere posta nella definizione di dettaglio di tempistiche adeguate, al fine di garantire piena compatibilità tra le procedure di scioglimento del contratto di trasporto e le procedure di attivazione dei servizi di ultima istanza.

Q13: Si condividono gli orientamenti illustrati in relazione agli effetti della risoluzione del contratto di trasporto sui punti di riconsegna interconnessi con impianti di distribuzione?